

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 350)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 settembre 1979 si è avuto un forte movimento tellurico che ha investito particolarmente alcuni comuni ubicati nelle regioni Umbria, Marche e Lazio.

L'intensità del fenomeno è stata tale da determinare gravi danni al patrimonio edilizio, ad edifici di culto, a strade, al patrimonio zootecnico ed alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole della zona colpita dal terremoto.

Sono in corso i necessari accertamenti per valutare l'entità del danno complessivo che lo Stato dovrà, almeno in parte, ristorare.

In attesa di conoscere il dato di cui sopra, si rende necessario assumere una iniziativa legislativa d'urgenza per dotare le regioni colpite dei necessari mezzi finanziari per far fronte adeguatamente alle più pressanti esigenze, quali l'acquisto di prefabbricati per una idonea sistemazione, sia pure provvisoria, di senza tetto, la realizzazione

di strutture per il ricovero del bestiame e liberare provvisoriamente i cittadini colpiti dal sisma degli oneri contributivi e fiscali, sospendendo la riscossione di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali.

A ciò si provvede con l'unito decreto-legge, del quale si chiede la conversione.

Con l'articolo 1 viene corrisposto alle regioni interessate uno straordinario contributo nelle spese per l'acquisto di case prefabbricate da destinare, con urgenza, anche in vista della imminente stagione invernale, alle famiglie provvisoriamente sistemate nelle tendopoli o che hanno trovato precario rifugio. Con lo stesso contributo le regioni dovranno provvedere alla sistemazione del bestiame che è rimasto privo di stalla.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per il personale dipendente e dai lavoratori autonomi residenti o che abbiano l'impresa nei comuni colpiti dal sisma e che saranno indicati da un successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. I contributi sospesi saranno poi pagati, senza interessi od altri oneri, mediante una opportuna rateizzazione che sarà stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano agevolazioni fiscali.

In particolare, con l'articolo 3 si stabilisce l'esonero dall'obbligo del versamento a titolo di acconto relativo al 1979 per i contribuenti soggetti all'IRPEF, all'IRPEG e all'ILOR aventi domicilio fiscale nei comuni colpiti dal terremoto ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero domiciliati anche in comuni diversi; ma, in quest'ultima ipotesi, l'esonero è limitato alle imposte dovute per i soli redditi prodotti nei comuni colpiti dal sisma.

È inoltre prevista, nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel citato decreto presidenziale, la sospensione, fino al 30 giugno 1980, delle riscossioni mediante ruoli per le rate che scadono nel periodo 19 settembre 1979-30 giugno 1980, relativamente all'IRPEF, all'IRPEG e all'ILOR, nonchè ai tributi di pertinenza di

enti diversi dallo Stato e ai tributi diretti locali.

Il beneficio della sospensione della riscossione non si applica per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, essendo questi ultimi tributi concessi in appalto a terzi.

È infine prevista la sospensione della riscossione dell'IRPEF, dell'IRPEG e della ILOR, relativamente alle rate che scadono entro il 30 giugno 1980, nei confronti dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito — ancorchè tali soggetti abbiano il domicilio fiscale nei comuni diversi da quelli colpiti dal terremoto — a condizione che la parte di reddito prodotta nei comuni colpiti dal sisma concorra almeno per il 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione sospesa sarà effettuata in sei rate a partire da settembre 1980.

L'articolo 4 prevede l'esonero dal pagamento delle imposte (di registro, di successione, ipotecarie, catastali, eccetera) suppletive e complementari — non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto-legge — relative ai trasferimenti, a titolo gratuito e a titolo oneroso, di immobili totalmente distrutti o demoliti dal terremoto. In caso di distruzione o demolizione parziale le predette imposte sono dovute in misura percentuale al valore della parte dell'immobile ancora utilizzabile. È anche prevista la sospensione, fino alla data del ripristino del fabbricato, delle imposte di successione relative ai fabbricati danneggiati dal terremoto; la ripresa della riscossione sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a decorrere dal primo mese successivo a quello del ripristino del fabbricato.

È da rilevare che il campo di applicazione del presente articolo è più vasto rispetto a quello del precedente articolo 3 e del successivo articolo 5.

Si è inteso comprendere nei benefici previsti da questa norma anche singole unità immobiliari distrutte o demolite per effetto del terremoto, ma ubicate in comuni diversi da quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 2, purchè ricadenti nell'ambito delle province indicate nello stesso decreto.

Le predette disposizioni agevolative si applicano anche in materia di INVIM.

Per il conseguimento dei suddetti benefici fiscali gli interessati dovranno produrre all'ufficio del registro un attestato rilasciato dalle competenti autorità comunali dal quale risulti che il bene, per il quale i benefici vengono invocati, è stato distrutto, demolito o danneggiato dal terremoto.

L'articolo 5 dispone che i contribuenti — che hanno il domicilio fiscale, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — i quali successivamente alla data dell'evento sismico, cioè

dopo il 19 settembre 1979, erano obbligati a provvedere, entro i termini previsti dalla legge, alla liquidazione ed al versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate anteriormente alla predetta data, sono dispensati da tali obblighi, che dovranno essere ottemperati in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1979. Nella stessa dichiarazione, inoltre, debbono essere comprese anche le operazioni effettuate dal 19 settembre 1979. L'IVA complessivamente dovuta dovrà essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima sarà pagata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 1979.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

*Decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1979, n. 283.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla erogazione di un contributo speciale alle regioni maggiormente colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 per far fronte alle più pressanti esigenze delle popolazioni, prevedendo, altresì, alcune agevolazioni contributive e fiscali in favore delle stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

### Art. 1.

Per gli interventi urgenti nelle zone danneggiate dal terremoto del 19 settembre 1979 è assegnato alle regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo speciale rispettivamente di lire 9.500 milioni per l'Umbria, 1.200 milioni per le Marche e 2.600 milioni per il Lazio.

Con le somme anzidette le indicate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali, alle occorrenti dotazioni di alloggi per i senza tetto e agli interventi più urgenti nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con particolare riguardo alla installazione di strutture per il ricovero del bestiame.

La complessiva somma di lire 13.300 milioni, di cui al presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

### Art. 2.

Nei comuni compresi nelle zone di cui all'articolo 1, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le regioni interessate, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e dirette coltivatrici, per i periodi di paga compresi tra il 1° ottobre 1979 ed il 31 marzo 1980.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonchè dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli

artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1979 a tutto aprile 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1980.

### Art. 3.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto previsto dal primo comma dell'articolo 2, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopraindicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni terremotati, non si applicano, per l'anno 1979, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Ai contribuenti di cui al precedente comma, soggetti all'imposta locale sui redditi, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 2 è sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 19 settembre 1979 ed il 30 giugno 1980, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

È altresì sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 2, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1980, dei tributi di cui al terzo e quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte, sospesa a norma dei precedenti commi, è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1980 in sei rate,

senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

#### Art. 4.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'articolo 2, che siano stati effettuati in data anteriore al 19 settembre 1979 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del 19 settembre 1979.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'articolo 2, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato. La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

#### Art. 5.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 2, tenuti, successivamente alla data del 19 settembre 1979, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1979 anche le operazioni effettuate dal 19 settembre 1979. L'im-

posta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1979.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 13.300 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — REVIGLIO —  
PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO